



MASSIMO TERESI

La cassazione dei provvedimenti del giudice d'appello, ricognizione e classificazione delle fattispecie ricorrenti per caratteri o materie comuni, prospettive per la neutralizzazione o attenuazione in sede di rinvio degli effetti dell'annullamento sul carico del ruolo.

Esaminati e catalogati, in ragione delle materie e dei motivi di annullamento più ricorrenti, i provvedimenti pronunciati da diverse sezioni della Corte di appello di Napoli nell'ultimo quinquennio, il lavoro si prefigge di individuare soluzioni per una maggiore efficienza dell'attività degli addetti UpP assegnati al detto Ufficio, attraverso anzitutto un aggiornamento del sistema informatico che tenga conto delle peculiarità del giudizio di rinvio dalla Cassazione, il quale giunge all'esame del giudice del merito attraverso una guidata canalizzazione delle questioni di fatto e di diritto come filtrate (dai gradi di merito precedenti e specialmente) dall'esame in punto di legittimità condotto dalla Suprema Corte, nonché attraverso la valorizzazione dei nuovi modelli di giudizio di cui alle più recenti riforme del codice di rito.

After examined and classifying the most recurrent subjects and reasons for annulment the provisions pronounced by various sections of the Court of appeal of Naples in the last five years, the work aims at identifying solutions for greater efficiency in the activity of UpP employees assigned to the above mentioned office, first of all through an update of the IT system that takes into account the peculiarities of the referral proceedings from the Court of Cassation, which comes to the examination of the judge of merit through a guided channeling of the questions of fact and law as filtered (from the degrees of previous merits and especially) from the examination of legitimacy conducted by the Supreme Court, as well as through the valorisation of the new models of judgment referred to in the most recent reforms of the code of civile procedure

Sommario: 1. Piano della ricerca. Oggetto e funzione – 2. La dimensione teleologica dell'Ufficio per il Processo. Cenni – 3. Sintesi delle attività compiute nell'ambito della ricerca – 4. Struttura, funzione e limiti del giudizio di rinvio dalla Cassazione – 5. Esiti della ricognizione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di appello di Napoli in sede di rinvio dalla Cassazione. Prospettive di efficientamento dell'Ufficio per il Processo – 6. Le modifiche introdotte dalla «Riforma Cartabia» al processo d'appello; incidenza sul giudizio di rinvio dalla Cassazione e prospettive per la interazione tra l'Ufficio per il Processo e il Consigliere Istruttore.

1. Piano della ricerca. Oggetto e funzione.

Il tema della ricerca si ascrive nell'ambito del Progetto di Ricerca PON Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1, «Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l'innovazione tecnologica, il supporto organizzativo alla

informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all'attivazione di interventi di *change management*».

1.1 In ossequio alla prima linea di azione di cui alla «Scheda progetto per la presentazione dei progetti a valere sull'Avviso per il finanziamento di interventi a regia nell'ambito dell'Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1», è stato necessario condurre preliminarmente una ricognizione dei provvedimenti relativi alla specifica fase del procedimento oggetto di indagine, così da classificare le diverse tipologie dei dati di interesse; a tal fine, sono stati reperiti i provvedimenti pronunciati dalla Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio dopo l'annullamento in Cassazione, fino a cinque anni precedenti rispetto all'inizio dell'attività di cui al progetto (giugno 2022). La perimetrazione di tale orizzonte temporale è stata determinata, anzitutto, in ragione della tipologia di giudizio sul quale si è appuntata l'indagine, il quale si cala generalmente in una prospettiva di lungo periodo, a causa dei tempi fisiologici di completamento del percorso decisionale; d'altra parte, un'indagine proiettata oltre il detto limite avrebbe generato un prodotto influenzato anche da fattori non più attuali o comunque non più utili ai fini della ricerca.

1.2 Completata, nei modi di seguito specificati, la fase della ricognizione, un secondo livello di indagine ha riguardato la «classificazione delle fattispecie ricorrenti per caratteri o materie comuni»: si è trattato della collocazione dei diversi provvedimenti in più o meno estesi gruppi di casi nei quali con maggior frequenza la Corte di appello di Napoli ha visto l'annullamento dei provvedimenti da essa pronunciati da parte della Corte di cassazione; la classificazione è dunque avvenuta sulla scorta sia della materia oggetto di giudizio sia in base alla tipologia delle violazioni censurate dalla Suprema Corte. In particolare, considerato l'impatto di tale eventualità sulla complessiva durata del processo, l'indagine si è soffermata sulle ipotesi di cd. doppio rinvio, nelle quali l'Ufficio di riferimento si è dunque trovato a dover decidere la controversia nel merito in almeno due occasioni.

1.3 Inoltre, si è cercato di selezionare, tra le diverse tipologie di controversie esaminate, quelle per le quali anche in sede di giudizio di rinvio si sia resa necessaria attività istruttoria, in particolare di accertamento tecnico, per completare l'*iter* teso alla decisione nel merito: tale particolare situazione processuale, pur nella doverosità dello snodo come funzionale alla decisione, genera infatti pur essa un ulteriore rallentamento del processo nella sua fase (auspicabilmente) conclusiva dell'articolato e, a quel punto, già lungo percorso affrontato.

1.4 Infine, alla luce dell'attività di selezione e catalogazione di cui sopra, si è provato ad inquadrare prospettive di più efficiente utilizzo delle risorse, che consentano di rendere funzionale l'attività degli addetti all'Ufficio per il Processo¹ non tanto al temperamento della

¹ L'introduzione nel nostro ordinamento dell'Ufficio per il Processo risale al 2014 per effetto dell'art. 50 d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), conv., con mod., in l. 11 agosto 2014 n. 114, che ha inserito l'art. 16-*octies* nel d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 («Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese»), conv., con mod., in l. 17 dicembre 2012 n. 221, a mente del quale nell'ufficio per il processo presso i

ricorrenza dei casi di annullamento e quindi di rinvio (essendo tale aspetto tendenzialmente incompressibile, alla luce del diritto della parte a dolersi della violazione di legge e dell'inevitabile incidenza dell'errore di giudizio) quanto piuttosto allo smaltimento più celere del contenzioso in ingresso.

2. La dimensione teleologica dell'Ufficio per il Processo. Cenni.

2.1 Il legislatore nostrano ha concepito l'istituto dell'UpP come struttura di supporto alle attività degli uffici giudiziari, flessibile (in quanto modulabile sulla sorta delle singolari esigenze dell'Ufficio), incasellato in una cornice che ne dovrebbe consentire una coerente attuazione sul territorio nazionale, con l'obiettivo di ridurre l'arretrato e contenere i tempi della giustizia, attraverso l'affidamento ai relativi addetti una serie articolata di compiti²: lo studio dei fascicoli

tribunali ordinari e le corti d'appello sono impiegati il personale di cancelleria e coloro che svolgono, presso tali uffici, il tirocinio formativo a norma dell'art. 74, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37, co. 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, e nell'ufficio per il processo dinanzi alle Corti d'Appello sono altresì addetti i giudici ausiliari di cui agli artt. 62 ss. d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con mod., dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. Inoltre, fanno parte dell'UpP presso i Tribunali ordinari i giudici onorari di Tribunale di cui agli artt. 42 *ter* ss r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. Successivamente il decreto del Ministro della Giustizia del 1^o ottobre 2015 ha stabilito le "Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo" ed il d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197, le «Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa»: di qui l'estensione dell'UpP, senza oneri di spesa, alla giustizia amministrativa, con espressa previsione che, oltre ai tirocinanti, ne faccia parte il personale di segreteria di area funzionale III. La circolare 25 gennaio 2017 e ss. mm. della VII Commissione C.S.M. (in https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/circolare-sulla-formazione-delle-tabelle-di-organizzazione-degli-uffici-giudiziari-per-il-triennio-2017-2019) sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019 ha stabilito, da una parte, l'obbligo per i presidenti dei tribunali ordinari di istituire l'UpP entro il 30 giugno 2019 e, dall'altra, la facoltà di disporre l'istituzione in capo ai presidenti dei Tribunali per i minorenni, dei Tribunali di sorveglianza e delle Corti d'appello. Successivamente, il d.lg. 13 luglio 2017, n. 116, recante la «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», che ha disciplinato l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'UpP presso i tribunali. Infine, l'art. 1, co. 18, l. 26 novembre 2021, n. 206 («Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»), ha previsto che anche presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo.

² In dottrina, v. A. ALFIERI, *L'ufficio per il processo: una possibile rivoluzione culturale nell'organizzazione degli uffici giudiziari*, in *Giust. proc. civ.*, 2022, 4, p. 1197 ss.; F. AULETTA, *L'Ufficio del processo*, in *DPCieC*, 2021, 3, 241 ss.; F. BARBIERI, *Il "nuovo" ufficio per il processo: un modello organizzativo aperto all'intelligenza artificiale*, in www.questionegiustizia.it; S. BOCCAGNA, *Il nuovo ufficio per il processo e l'efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi irrisolti*, in *DPCieC*, 2021, 3, 261 ss.; C. CAVALLINI, *L'ufficio per il processo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2021, 4, 981 ss.; R. CAPONI, *Un orizzonte aperto su una nuova forma di vita giudiziaria: l'ufficio per il processo*, in www.questionegiustizia.it; M. G. CIVININI, *Il "nuovo ufficio per il processo" tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!*, in www.questionegiustizia.it; F. DE SANTIS DI NICOLA, *Addetti al nuovo "ufficio del processo" (artt. 11 ss. D.L. n. 80 del 2021) vs assistant-lawyer presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo: due modelli a confronto*, in *DPCieC*, 2021, 3, 265 ss.; L. GENTILE, *Assunzione, inquadramento e mansioni degli addetti all'ufficio per il processo*, in *Foro it.*, 2022, V, 229; ss.; M. F. GHIRGA, *L'ufficio del processo: una sfida*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 1, 177 ss.; G. GRASSO, *L'attuazione dell'ufficio per il processo*, in *Foro it.*, 2019, III, 409ss.; I. PAGNI, *L'Ufficio per il processo:*

(predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); il supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale di facile esecuzione (la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti, il controllo delle notifiche ed il rispetto dei termini, etc.), il supporto per bozze di provvedimenti semplici o ripetitivi, il controllo della pendenza di istanze o la loro gestione, l'organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; la condivisione all'interno dell'Ufficio riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; la ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; il supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; il supporto ai processi di digitalizzazione dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; il raccordo con il personale di cancelleria³.

3. Sintesi delle attività compiute nell'ambito della ricerca.

3.1 All'esito del primo *step* di pianificazione, nella prospettiva del raggiungimento del primo degli obiettivi è stata anzitutto appurata, quale elemento ostativo rispetto a tale fase preliminare, la impossibilità, allo stato dell'operatività del sistema informatico dell'Ufficio, di utilizzare indicatori rappresentativi della tipologia di procedimento pendente o definito. Il sistema di gestione del contenzioso distrettuale, cd. SICID, non consente infatti di selezionare, attraverso specifici *markers*, quali procedimenti transitati all'Ufficio siano di appello, di revocazione, in unico grado o, per l'appunto, di rinvio dalla cassazione: ciò ha rappresentato, da un lato, un'ostruzione all'attività di ricerca, dall'altro un primo spunto per l'indagine. Va in proposito ricordato che secondo la linea di intervento del progetto 2.1⁴, per condurre un'efficiente analisi dei flussi di attività e dei carichi di lavoro e delle criticità relative all'espletamento della trattazione e della decisione delle controversie, nell'ottica della omogenizzazione dei dati provenienti dal territorio o dall'Ufficio di riferimento e della catalogazione delle criticità utilizzabili nelle successive fasi del progetto, le attività conoscitive devono riguardare proprio l'organizzazione del sistema informativo rispetto ai supporti

l'occasione per una (ulteriore) osmosi virtuosa tra teoria e pratica, con uno sguardo alle riforme processuali in cantiere, in www.questionegiustizia.it.

³ Cfr., par. 1 dell'allegato II («Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia») del d.l. n. 80/2021. Da ultimo, il d.lg. n. 151/2022 ha influito sulle competenze dell'addetto UpP nei procedimenti civili, dando attuazione alla legge delega sulla riforma del processo civile. Senza anticipare quanto si dirà nel paragrafo 6, può anticiparsi che la normativa da ultimo citata è intervenuta su due aspetti dell'Ufficio: a) modificazione dell'organizzazione e composizione, b) implementazione dei compiti dell'addetto, arricchendo il mansionario di cui all'allegato II del d.l. n. 80/2021.

⁴ Analisi dei flussi di attività, dei carichi di lavoro e delle principali criticità relative all'espletamento della trattazione e della definizione delle cause Linea di intervento di riferimento 2. Individuazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso gli Uffici Giudiziari.

informatici in uso, sia pur nell'ottica dell'obiettivo dell'utilizzo di un modello unico di riferimento della macroarea⁵.

3.2 Per superare l'*impasse* è stato allora necessario sensibilizzare i magistrati dell'Ufficio di riferimento affinché reperissero i provvedimenti pronunciati in sede di rinvio, archiviati in personali cartelle, e quindi li trasmettessero unitamente a quelli che sarebbero stati pronunciati e depositati nell'arco dell'anno di operatività del progetto di ricerca. In tal guisa è stato possibile ottenere, nel corso dell'anno di operatività del progetto, un numero di provvedimenti, pubblicati dalle diverse sezioni civili della Corte di appello di Napoli, sufficiente al fine di condurre l'indagine e individuare in via prospettica taluni meccanismi di più efficiente utilizzo delle risorse.

4. Struttura, funzione e limiti del giudizio di rinvio dalla Cassazione.

4.1 Al netto dalla irrisolta questione circa la natura del giudizio di rinvio⁶, certo è che esso costituisca una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata⁷, dovendo il giudice *ad quem* dar luogo alla fase rescissoria. Proprio in quanto fase ulteriore di un giudizio unitario sarà, di norma, al giorno della notificazione dell'originario atto introduttivo che si dovrà far riferimento per individuare il regime processuale applicabile, là dove la disciplina transitoria ne preveda l'entrata in vigore solo per le controversie iniziate successivamente ad una certa data⁸. In questa fase del processo devono convenire tutte le parti del giudizio di cassazione e di quello concluso dalla

⁵ A questo fine, il PNRR ha inteso promuovere, oltre alla digitalizzazione, l'apporto di professionalità tecniche diverse da quelle di matrice esclusivamente giuridica, essenziali per il miglioramento delle prestazioni degli uffici giudiziari (E. BORSELLI-L. DANI, *L'organizzazione del lavoro del giudice alla luce della riforma del processo civile. Pesatura dei fascicoli e gestione della complessità delle controversie*, in www.judicium.it, 26 giugno 2023).

⁶ Secondo alcuni esisterebbe un solo tipo di giudizio di rinvio, mentre secondo altri bisognerebbe distinguere tra un rinvio c.d. restitutorio ed un rinvio c.d. prosecutorio. Dall'accoglimento di questa seconda impostazione discenderebbe l'applicabilità delle norme che disciplinano il giudizio di rinvio (art. 392 ss. c.p.c.) in prevalenza al solo al rinvio c.d. prosecutorio o proprio.

⁷ C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, 2., 5 a ed., Torino, 2009, p. 582; B. GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, p.178 ss.

⁸ In tal senso, Sez. Un., 17 settembre 2010, n. 19701, in cui si legge: «Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Da ciò consegue che, se il processo è iniziato prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. g), delle l. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha modificato l'art. 163 *bis* c.p.c., la citazione introduttiva del giudizio di rinvio deve fissare al convenuto un termine a comparire di 60 giorni, a nulla rilevando che al momento della notifica di tale atto il termine in questione sia stato elevato a 90 giorni». Tale principio tornerà utile nell'esaminare gli effetti dell'ultima riforma del processo civile, la quale incidendo (anche) sulla composizione dell'organo giudicante in grado d'appello potrà avere una portata applicativa per i procedimenti di rinvio dalla cassazione che avranno visto l'atto di impugnazione (non quello di riassunzione, per quanto si dirà) essere notificato dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, cioè successivamente al 28 febbraio 2023.

sentenza cassata, configurandosi la riassunzione come impulso processuale che deve interessare l'identico *parterre* soggettivo⁹.

4.2 Il giudizio di rinvio deve essere messo in moto con atto di citazione in riassunzione, da notificarsi personalmente¹⁰, ad opera di una qualsiasi delle parti¹¹, entro (oggi, in caso di cassazione sopravvenuta in un giudizio avviato in primo grado successivamente al 4.7.2009) tre mesi (prima del 2009, entro un anno) dalla pubblicazione della sentenza della S.C.; altrimenti l'intero processo si estingue¹². Sebbene la citazione in riassunzione debba contenere tutti gli elementi di cui all'art. 163 c.p.c. e sia soggetta alle nullità previste dalla norma seguente (come ai relativi meccanismi di sanatoria¹³), va tenuto presente che, mantenendo le parti le medesime posizioni che avevano nel giudizio d'appello, la riassunzione si configura come ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti¹⁴.

4.3 Quanto al procedimento, si osservano le norme stabilite per quello davanti all'autorità alla quale la Suprema Corte ha rinviato la causa, ove le parti conservano la medesima posizione

⁹ Cass., 17 maggio 2017, n. 12326. In dottrina, LUISSO, *Diritto processuale civile*, 2., Milano, 2009, p. 482; *contra* B. GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, p. 168 ss., che propugna la tesi per cui anche in fase di rinvio dovrebbe distinguersi in funzione della natura inscindibile o scindibile della causa, ben potendosi configurare un'estinzione – o comunque una mancata prosecuzione – parziale della lite; inclinano a affermare o negare la necessità del litisconsorzio in considerazione del nesso di connessione sussistente tra le posizioni delle parti cumulate nel giudizio, più di recente, Cass., 6 febbraio 2004, n. 2291, Foro it., 2004, I, p. 1769; Cass., 5 marzo 2003, n. 3278. Da tale postulato discende che nel giudizio di rinvio non può essere eccepita o rilevata di ufficio, ad esempio, la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di necessario litisconsorzio, se tale questione non sia stata dedotta in Cassazione né da questa rilevata d'ufficio (Cass., 11 settembre 2017, n. 21096; Cass., 5 marzo 2007, n. 5061).

¹⁰ La notificazione effettuata presso il domiciliatario o il procuratore costituito nelle fasi è nulla, ma non inesistente (Cass., 5 dicembre 2017, n. 29032); il giudice del rinvio non potrà allora dichiarare l'estinzione del processo, bensì, in caso di mancata costituzione della controparte, dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione; questa, se effettuata ritualmente, sana la nullità con effetto *ex tunc* (Cass., 5 febbraio 2016, n. 2288; Cass., 17 maggio 2017, n. 12326). Se infine, nonostante la nullità, il giudizio di rinvio sia comunque proseguito e la questione sia stata dedotta come motivo nel nuovo ricorso per cassazione (promosso contro la sentenza di rinvio), la S.C. dovrà cassare la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more del procedimento sia decorso il termine perentorio per la riassunzione, potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo con la riassunzione dinanzi al nuovo giudice di rinvio, ritualmente eseguita da una delle parti (Cass., 5 febbraio 2016, n. 2288). In caso di morte della parte durante il procedimento di cassazione, la riassunzione deve avvenire mediante notifica agli eredi, non essendo applicabile al giudizio di cassazione, retto dall'impulso officiosa, l'art. 300 c.p.c.: l'erronea identificazione del soggetto passivo comporta l'inammissibilità dell'atto di (nuovo) impulso al processo. Nei processi che seguono le forme e i termini del rito del lavoro, nonché per quelli retti dalle norme del procedimento camerale (Cass., 31 luglio 2017, n. 19020), la riassunzione andrà proposta con ricorso in cancelleria (Cass., 12 aprile 2012, n. 5777).

¹¹ Cass., 3 luglio 2013, n. 16689.

¹² Si è peraltro ritenuto, nella vigenza del nuovo termine trimestrale, a salvaguardia della posizione della parte a fronte di uno *spatium* ridotto, che, in assenza di notificazione della decisione o comunicazione dell'avvenuto deposito, il termine decorra dal momento in cui la parte ne abbia avuto conoscenza (Cass., 29 maggio 2017, n. 13509).

¹³ Cass., 7 ottobre 2016, n. 20166.

¹⁴ Non è dunque necessaria per la validità dell'atto di riassunzione la precisione espositiva richiesta per la citazione in primo grado o per l'appello (Cass., 6 settembre 2012, n. 14932; Cass., 14 febbraio 2017, n. 3883). Gli elementi essenziali dell'atto di riassunzione sono il riferimento esplicito alla precedente fase processuale tramite il richiamo all'atto introduttivo, nonché al provvedimento in forza del quale avviene la riassunzione medesima (Cass., 30 ottobre 2014, n. 23073).

che avevano nel procedimento che mise capo alla sentenza cassata: la fase rescissoria¹⁵ si colloca nei termini e nello stato (anche di istruzione) in cui si trovava il procedimento nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, preclude in linea di principio novità riguardanti domande, eccezioni e richieste di prove¹⁶, se non quando la necessità emerga dalla stessa sentenza di cassazione¹⁷. La cognizione del giudice di rinvio è dunque perimetrata dalle questioni oggetto dei motivi di impugnazione formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata¹⁸.

4.4 Questa non esaustiva ricognizione della latitudine della cognizione in sede di rinvio è utile per comprendere che il richiamo alle disposizioni stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la S.C. ha rinviato va applicato con cautela, non potendo determinare l'applicazione di norme che risultino incompatibili con i principi sopra enunciati, come il meccanismo dell'improcedibilità di cui all'art. 348 c.p.c.¹⁹ o quelle che ammettono, nei casi espressamente previsti, i cd. *nova ex art.* 345 c.p.c.²⁰.

4.5 Altra limitazione discende dai confini entro i quali la controversia sia stata devoluta al vaglio della S.C.: qualora nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata il giudice sia incorso in omissione di pronuncia ed il relativo vizio non sia censurato in cassazione, resta preclusa la possibilità di porvi rimedio in fase di rinvio²¹; allo stesso modo non sarà ammissibile riproporre

¹⁵ F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, 2., Milano, 2009, p. 472 e 474; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, p. 533.

¹⁶ Cass., 21 aprile 2005, n. 8357.

¹⁷ Cass., 14 giugno 2006, n. 13719; Cass., 6 aprile 2001, n. 5149.

¹⁸ Delineando così i confini dell'effetto devolutivo del gravame, nonché la formazione del giudicato interno (Cass., 14 giugno 2006, n. 13719; Cass., 15 dicembre 2008, n. 29320; v. anche Sez. Un., 2 dicembre 2008, n. 28544). È dunque rilevabile d'ufficio il giudicato interno rispetto a domanda rigettata in primo grado che non abbia costituito oggetto di gravame in appello, quand'anche su di essa vi sia stata l'accettazione del contraddittorio nello stesso giudizio di rinvio (Cass., 27 marzo 2007, n. 7500). In caso di annullamento di sentenze non definitive di merito, se viene cassata la sentenza non definitiva di merito, la cognizione sarà limitata alla frazione di controversia già decisa in appello; pertanto, a seguito di cassazione di una sentenza confermativa di una precedente decisione non definitiva di merito, il giudice di rinvio non potrà affrontare profili che la sentenza appellata non aveva affrontato perché demandati alla pronuncia definitiva (Cass., 17 aprile 1997, n. 3306). *Idem* dicasi nel caso di cassazione di una sentenza di condanna generica, ove il giudice del rinvio non potrà pronunciarsi sul *quantum* dei danni (Cass., 16 marzo 2012, n. 4236). Si è peraltro addirittura ritenuto che la cassazione senza rinvio della non definitiva, con cui il giudice d'appello abbia disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, fa venir meno la *potestas iudicandi* in capo a quest'ultimo: conseguentemente la sentenza definitiva ciò nondimeno dal medesimo pronunciata è affetta da inesistenza giuridica (Cass., 15 gennaio 2015, n. 573).

¹⁹ Prevale in caso di mancata costituzione il combinato disposto degli artt. 171 e 307, in quanto le disposizioni sull'improcedibilità dell'appello sono ispirate al *favor sententiae*, di cui tendono a facilitare il passaggio in giudicato, mentre in sede di rinvio, per effetto dell'art. 393, la sentenza di primo grado non è più in grado di passare in giudicato (Cass., 1 dicembre 1993, n. 11881; B. GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, p. 74; S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, 2., 2 a ed., Milano, 1959/1962, p. 307).

²⁰ Cass., 28 aprile 1988, n. 3214.

²¹ Cass., 14 maggio 1998, n. 4848.

domande o questioni pregiudiziali rigettate nelle fasi di merito e non oggetto di ricorso²². Ove dalla sentenza di annullamento non discendano modifiche al *thema decidendum* o non siano sopravvenuti fatti nuovi, non è nemmeno consentito proporre nuove deduzioni istruttorie o produrre documenti²³, nonché le prove costituenti la formulazione specifica di prove già ritenute nei gradi precedenti inammissibili²⁴. Allo stesso modo, è inammissibile la querela di falso in via incidentale contro documenti già acquisiti nella fase conclusasi con la pronuncia cassata²⁵, e la verifica di una scrittura privata prodotta in primo grado²⁶ ovvero il disconoscimento della conformità all'originale delle copie dei documenti²⁷. Si ritiene invece ammissibile in sede di rinvio allegare fatti estintivi o modificativi sopravvenuti rispetto al momento della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse²⁸. Tuttavia, le nuove eccezioni devono essere dalla parte tempestivamente dedotte nel primo atto difensivo utile rispetto all'avvenuta conoscenza dei fatti, indicando il momento in cui la circostanza sia divenuta ad essa nota²⁹.

4.6 Il giudice del rinvio deve attenersi non solo a quanto statuito esplicitamente nella sentenza della Suprema Corte³⁰, ma anche a quanto in essa può ritenersi fissato implicitamente: a ciò deve ritenersi alluda la formula dell'art. 384, c. 2, c.p.c. (modificata dal d.lg. n. 40/2006), per

²² Cass., 18 giugno 1997, n. 5438, *Foro it.*, 1998, I, p. 189, con nota di N. RASCIO; v. anche Cass., 3 aprile 2006, n. 7761. Analogamente, ove il giudice di appello non si sia pronunciato o si sia pronunciato in maniera errata sull'eccezione di giudicato esterno proposta davanti a lui, la parte interessata ha l'onere di denunciare il corrispondente vizio con il ricorso per cassazione e non può dedurlo per la prima volta nel giudizio di rinvio (Cass., 28 luglio 2006, n. 17247).

²³ Cass., 16 settembre 2000, n. 12276; Cass., 5 settembre 2003, n. 13006; Cass., 27 dicembre 2004, n. 24033.

²⁴ In termini, Cass., 14 aprile 1999, n. 3680; Cass., 22 aprile 1996, n. 3816. Si è ritenuto tuttavia che rientri nella facoltà delle parti di chiarire e rendere più espliciti gli articolati di prova testimoniale in precedenza dedotti (Cass., 21 aprile 2005, n. 8357).

²⁵ Non rileva, in senso contrario, la possibilità di contestare la genuinità degli stessi documenti tramite querela di falso in via principale, giacché l'eventuale esito positivo di tale ultimo processo non potrebbe avere effetti nel giudizio di rinvio (Cass., 14 gennaio 1999, n. 326).

²⁶ Cass., 16 dicembre 2004, n. 23380.

²⁷ Cass., 21 febbraio 2007, n. 4096. Tuttavia, è ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti o non prodotti in precedenza per causa di forza maggiore; se non fossero ammessi, sarebbe allora giustificata la revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. della sentenza di rinvio (A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, Torino, 2005, p. 636, nt. 1796, con ampi riferimenti; B. GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, p. 269 ss.; cfr. Cass., 5 giugno 2014, n. 12633; Cass., 3 agosto 2012, n. 14101).

²⁸ Cass., 15 novembre 2017, n. 27155; Cass., 22 marzo 2013, n. 7301; in dottrina, v. E.F. RICCI, *Il giudizio civile di rinvio*, Milano, 1967, p. 178 ss.; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, 534; G. VERDE, *Diritto processuale civile*, 2., Bologna, 2010, p. 264; F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, 2., Milano 2009, p. 481. In caso contrario, la sentenza di rinvio vedrebbe ristretta la propria efficacia di accertamento in termini retrospettivi, potendosi in tal guisa ingenerare nuove liti, dopo il relativo passaggio in giudicato (C. CONSOLO, *Transazione della lite pendente il giudizio di cassazione: decisione di rito o di merito?*, *Giur. it.*, 1997, I, 2, p. 339 ss.; B. GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, p. 263 ss.).

²⁹ Cass., 6 ottobre 2009, n. 21296, in motivazione; Cass., 25 luglio 2008, n. 20500.

³⁰ Come ad es. la qualificazione giuridica di una circostanza di fatto come condizione sospensiva, effettuata dalla S.C. in sede di annullamento della sentenza impugnata: Cass., 22 maggio 1999, n. 5018.

cui il giudice di rinvio deve uniformarsi «comunque a quanto statuito dalla Corte»³¹. Anche quando la cassazione sia avvenuta per un *error in procedendo*, che postuli una riattivazione del giudizio nel momento di verifica del vizio, nessuna ulteriore potestà decisoria residua in capo al giudice di rinvio sul punto di rito causa dell'annullamento³². Nei casi di cassazione con rinvio per *error in iudicando* (o di *error in iudicando de iure procedendi*), il vincolo a quanto risultante dalla pronuncia di cassazione è confermato da quella tradizionale giurisprudenza della S.C. secondo la quale, in sede di rinvio, devono ritenersi non suscettibili di discussione tutte le questioni, anche di fatto, che potevano essere rilevate dalle parti o d'ufficio quale presupposto della pronuncia di annullamento, da ritenersi così accertate in via definitiva quali premesse logico-giuridiche della pronuncia di cassazione³³. Immodificabili sono dunque i termini oggettivi della controversia, come si evincano dalla sentenza di annullamento, né trova ingresso un riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, facendo leva su fatti o profili non dedotti.³⁴ Il riesame delle questioni che avrebbero potuto sollevarsi in Cassazione, anche d'ufficio, tende a limitare gli effetti della stessa sentenza di legittimità, in contrasto con il principio della sua intangibilità³⁵: ciò significa che in un giudizio di rinvio cd. proprio non si possono sollevare questioni attinenti a vizi di presupposti processuali o

³¹ Va ricordato però che della nuova formula è stata prospettata una diversa interpretazione, imperniata sull'estensione dell'obbligo di enunciare il principio di diritto anche ai ricorsi formulati ex art. 360 nn. 1, 2 e 4 (B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 217, p. 223 ss). In senso contrario, fermo restando che nelle ipotesi di rigetto del ricorso l'enunciazione del principio di diritto non potrà dispiegare efficacia se non sul piano della formazione del precedente, va osservato che, con riferimento ai ricorsi accolti per ragioni di giurisdizione o di competenza, la decisione della Suprema Corte è integralmente sostitutiva dello specifico punto della sentenza impugnata sottoposta al suo esame (cfr. Cass., 27 giugno 2005, n. 13768); pertanto, in simili ipotesi alle parti ed al giudice di rinvio si impone non tanto la forza vincolante del principio di diritto, quanto quella del giudicato sulla giurisdizione e sulla competenza.

³² Allorché invece l'annullamento per *error in procedendo* risulti ostativo alla definizione del merito, la cassazione avviene senza rinvio, con statuizione sostitutiva ed esaustiva del punto controverso, ex art. 382 c.p.c. (R. POLI, *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, Padova, 2002, p. 554 ss.; improprio sarebbe dunque quanto affermato in Cass., 30 marzo 2012, n. 5145, ove si ipotizza un vincolo al principio di diritto enunciato su questioni processuali; in tale ultimo senso anche G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, p. 548). Il tema comunque resta controverso. Nel senso che, a prescindere da qualunque enunciazione, la sentenza della Cassazione su un vizio di rito proietterà sempre la sua precettività nel prosieguo del processo, E. FAZZALARI, *Rinvio (giudizio di)*, in *Dciv*, XVII, Torino 1998, p. 669, p. 157-159. Perciò, la conformazione e la funzione del vincolo al principio di diritto - per il caso di cassazione con rinvio per *error in iudicando* - non si estendono alle nuove ipotesi di accoglimento del ricorso per i motivi di cui ai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 360, nelle quali, ex art. 384 riformato, la S.C. è oggi chiamata ad enunciare il principio di diritto, ove la statuizione della Cassazione si impone, al giudice del rinvio, in virtù di un vero e proprio giudicato pronunciato a valle di una cognizione completa, in fatto ed in diritto, della questione processuale (S. MENCHINI, *Il giudicato civile*, 2 a ed., Torino, 2002, p. 311, ad avviso del quale oggetto della cassazione per *error in procedendo* «è l'accertamento della questione processuale nella sua interezza, l'applicazione, cioè, della norma alla concreta fattispecie processuale conosciuta in modo completo dalla Cassazione»).

³³ Cass., 24 ottobre 2017, n. 25153; Cass., 9 gennaio 2012, n. 30.

³⁴ Cass., 9 maggio 2017, n. 11234; Cass., 10 novembre 2015, n. 22885.

³⁵ Cass., 12 marzo 2004, n. 5137; Cass., 1° dicembre 2004, n. 22523; Cass., 18 giugno 1997, n. 5438, *Foro it.*, 1998, I, p. 189, con nota di RASCIO; sulla tematica, in dottrina, in senso critico, A. CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili*, Padova, 1973, p. 626 ss.; in senso adesivo, muovendo dalla teorica della formazione del giudicato interno su ogni «capo di questione», A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, p. 624 ss.

condizioni d'ammissibilità della domanda³⁶; né potrà rinnovarsi l'esame della questione del difetto di contraddittorio nelle fasi di merito³⁷.

4.7 Tema delicato in relazione alle prospettive della presente ricerca è quello del cd. «doppio rinvio», per impatto che tale eventualità determina sulla durata del processo. Il mancato rispetto del *decisum* della sentenza di cassazione da parte del giudice di rinvio dà luogo ad *error in procedendo*, per aver valicato i confini assegnati dalla legge ai poteri decisionali suoi propri; veicolato tale vizio in cassazione, la Suprema Corte gode di tutti i poteri del giudice del fatto, sia in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, sia rispetto alla sentenza d'appello annullata³⁸. La pronuncia rescindente dev'essere in quest'ottica equiparata al giudicato, la cui interpretazione si assimila, per natura ed effetti che produce, all'interpretazione delle norme³⁹. Il vincolo in questione dunque si impone al giudice del rinvio (ed alla stessa S.C., in sede di ulteriore ricorso⁴⁰), come norma del caso controverso individuata dal giudice di legittimità, sia pur non ancora collegata alla vicenda che ha originato la controversia⁴¹. Il vincolo del principio di diritto cede tuttavia di fronte ad un eventuale intervento della Corte Costituzionale, allo *ius superveniens*⁴² o ad una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella misura in cui dichiara l'incompatibilità di una norma interna con i Trattati UE o con norme di diritto comunitario derivato⁴³.

5. Esiti della ricognizione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di appello di Napoli in sede di rinvio dalla Cassazione. Prospettive di efficientamento dell'Ufficio per il Processo.

5.1 La linea di intervento 2.2 della “Scheda progetto per la presentazione dei progetti a valere sull'Avviso per il finanziamento di interventi a regia nell'ambito dell'Asse I, Obiettivo Specifico

³⁶ Sez..Un., 3 luglio 2009, n. 15602; cfr. F. P. Luiso, *Diritto processuale civile*, 2., Milano, 2009, p. 472, sempre che le relative questioni - oggetto di un motivo di ricorso principale o incidentale - non siano rimaste assorbite nella sentenza della S.C. (v. Cass., 30 novembre 2017, n. 28751).

³⁷ Cass., 11 settembre 2017, n. 21096. Si deve a questo punto ricordare che il legittimo assorbimento di un motivo di ricorso per cassazione presuppone che la questione con esso prospettata sia irrilevante al fine della decisione della controversia, a seguito dell'accoglimento di un altro motivo, dunque non quando essa possa rivelarsi significativa in relazione ad uno degli esiti del giudizio di rinvio, in conseguenza della cassazione della sentenza impugnata: in tale ipotesi, la S.C. dovrebbe comunque esaminare quel motivo, annullando eventualmente la sentenza anche in relazione ad esso, sia pur condizionatamente a quell'eventuale esito del giudizio di rinvio sulla questione oggetto del motivo principale (accolto) (Cass., 6 giugno 2006, n. 13259; Cass., 30 maggio 2018, n. 13532; in senso contrario alla prassi dell'assorbimento B. GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, p. 213 ss.).

³⁸ Cass., 5 marzo 2007, n. 5061.

³⁹ Cass., 25 marzo 2005, n. 6461. Ciò anche quando il principio di diritto debba essere evinto dall'intero corpo della decisione e quindi non risulti espressamente enunciato (Cass., 1° settembre 2004, n. 17564, *Giut. civ.*, 2005, I, p. 1257).

⁴⁰ Cass. civ., 6 febbraio 2018, n. 2806. In dottrina, v. GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, p. 142. Ciò vale anche se il nuovo orientamento giurisprudenziale sia stato generato da una sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale (Cass., 27 settembre 2002, n. 14022).

⁴¹ G. VERDE, *Diritto processuale civile*, 2., Bologna, 2010, p. 264. In giurisprudenza, v. Cass., 30 marzo 2001, n. 4725.

⁴² Cass., 24 ottobre 2017, n. 25153.

⁴³ Cass., 12 settembre 2014, n. 19031.

1.4, Azione 1.4.1” prevede che il modello condiviso per la gestione delle procedure dell’UpP debba consentire la definizione di modelli applicabili in diverse realtà per una gestione più efficiente dei diversi uffici territoriali. Questa attività passa per una preliminare verifica delle procedure e dei supporti informatici, in vista di una eventuale integrazione degli strumenti disponibili. Tra gli snodi più rilevanti vi è stata perciò l’elaborazione dei dati per organizzare e gestire la formazione del ruolo del giudice e il calendario del processo: in tale prospettiva, anche la nomina di ausiliari del giudice deve rappresentare un momento che l’UpP può essere chiamato a segnalare con immediatezza, predisponendo quindi anche in ragione di tale genere di attività, latamente istruttoria, una calendarizzazione da proporre al giudice⁴⁴.

5.2 Nell’ambito dell’indagine compiuta si sono reperiti, come riferito *supra*, diversi provvedimenti pronunciati dall’Ufficio di assegnazione in sede di rinvio dalla Cassazione, a completamento del lungo e articolato *iter* processuale che ha condotto alla decisione di merito. Come già segnalato, le modalità attraverso le quali si è ottenuta disponibilità dei provvedimenti in esame ha già rappresentato un primo elemento di riflessione, nel contesto della individuazione delle azioni utili al miglioramento delle prestazioni dell’Ufficio, non esponendo l’attuale operatività del sistema informatico⁴⁵ indicatori rappresentativi della tipologia di procedimento pendente o deciso.

5.2.1 Analoga problematica è stata segnalata per quanto riguarda i procedimenti dei «nuovi» licenziamenti *ex art. 441 bis c.p.c.*, secondo la disciplina introdotta dall’art. 3, comma 32, del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149⁴⁶, il quale prevede che la trattazione (e la decisione) delle liti aventi tale oggetto, nelle quali sia chiesta la reintegra nel posto di lavoro, «hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere

⁴⁴ Ciò è funzionale alla predisposizione di una razionale informazione del giudice in vista dell’adozione dei primi provvedimenti, favorendo la concentrazione del magistrato sullo *jus dicere* propriamente inteso. In tale contesto l’attività e la conoscenza del giurista deve compenetrarsi con le scienze economiche ed in particolare con l’analisi economica del diritto e la scienza dell’organizzazione del lavoro e dell’amministrazione, con la statistica, con l’ingegneria gestionale e ovviamente l’informatica. I direttivi degli uffici giudiziari, nello svolgimento dei loro ruoli manageriali, ed i singoli giudici nella gestione del proprio lavoro e nel coordinamento con i colleghi e con l’Ufficio per il processo dovrebbero dunque giovare delle competenze di tipo. Su tali aspetti F. AULETTA, *Per una nuova educazione al diritto giudiziario*, in *Foro it.*, 2019, p. 207 ss.; *Id.*, *Una lezione di analisi economica del diritto processuale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, p. 633 ss.; S. ZAN, *Fascicoli e tribunali. Il processo civile in una prospettiva organizzativa*, Bologna, 2003, p. 10 ss.; M. F. GHIRGA, *L’ufficio del processo: una sfida*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 177 ss.

⁴⁵ Nel settore civile sono operativi due principali sistemi informatici: l’applicativo SICID, che gestisce il contenzioso civile, la volontaria giurisdizione ed il processo del lavoro, e l’applicativo SIECIC al quale è invece demandata la gestione delle procedure concorsuali e le esecuzioni immobiliari e mobiliari. Ciascun applicativo ha la sua anagrafica unica, su base distrettuale, nella quale sono inseriti tutti i professionisti costituiti. Allo stato non è tuttavia possibile effettuare una ricerca per tipologia di procedimento pendente dinanzi alla Corte di appello di Napoli, così che il sistema possa selezionare e quindi proporre quali processi pendano in Corte d’appello in quanto competente in grado d’appello, in unico grado, in sede di revocazione ovvero, come nell’ipotesi presa in esame nell’ambito del presente lavoro, in sede di rinvio.

⁴⁶ Norma che ai sensi dell’art. 35 d.lg. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, vige «... a decorrere dal 28 febbraio 2023» e quindi si applica «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data...».

risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto»; tant'è che il giudice del lavoro «può ridurre i termini del procedimento fino alla metà»⁴⁷. Ebbene, in questo settore si è ravvisata «l'attuale mancanza negli applicativi ministeriali di un «codice oggetto» per i licenziamenti ex art. 441 *bis* c.p.c.»⁴⁸, il che «rende più difficoltose non soltanto la calendarizzazione delle controversie presupposta dalla norma, ma anche le verifiche che l'art. 144 *quinquies* c.p.c. prescrive, oltre che con possibili risvolti sanzionatori, altresì ai fini delle estrazioni statistiche trimestrali necessarie per valutare la durata media dei processi in considerazione della durata degli altri processi in materia di lavoro»⁴⁹. Si ha dunque la sensazione che per taluni aspetti il tema non sia solo il mero ritardo nell'adeguamento del processo civile telematico alle modifiche legislative introdotte, ma che siano necessari degli adeguamenti dei sistemi affinché il fisiologico ritardo non tracimi in cronica inefficienza.

5.3 Al fine di rendere più efficiente lo strumento dell'Ufficio per il Processo in questa peculiare fase, il sistema operativo informatico dev'essere allora senz'altro adeguato, di modo che sin dall'iscrizione nel ruolo generale degli affari contenziosi della Corte di appello il procedimento che venga incardinato quale di rinvio dalla cassazione possa essere veicolato in un'apposita sezione del sistema medesimo, diversa da quella nella quale confluiscono i procedimenti di impugnazione: al di là delle potenziali azioni migliorative, tale tracciamento dei procedimenti pendenti rappresenta un ineludibile passaggio, affinché possano ipotizzarsi specifiche gestionali per velocizzare il segmento in esame.

5.4 Come riferito nella parte descrittiva delle attività del presente lavoro, sono stati esaminati circa cento provvedimenti pubblicati dall'Ufficio di riferimento negli ultimi cinque anni, provenienti dalle diverse sezioni i cui magistrati hanno risposto alle richieste di trasmissione dei relativi testi. Può affermarsi allora che il campione di riferimento è stato sufficientemente diversificato, in ragione delle attribuzioni di competenze interne all'Ufficio a seconda della materia di giudizio.

⁴⁷ Fermo restando il termine minimo tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e l'udienza di discussione non minore di venti giorni, con la conseguente proporzionale riduzione del termine per la costituzione del convenuto o del terzo. La disposizione si completa, nel comma 4, con la disciplina dell'udienza «concentrata» nella quale il giudice dispone, «in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze»; l'ultimo comma è invece dedicato ai «giudizi di appello e di cassazione» in materia, sui quali si riflette la medesima esigenza di «celerità e di concentrazione».

⁴⁸ G. GILARDI, *Uno sguardo alla riforma della giustizia civile dopo i decreti delegati di attuazione della legge n. 206/2021*, in *Questione Giustizia*, 1, 2023.

⁴⁹ «... In alcuni uffici – riferisce l'Autore – si sta facendo ricorso, in modo del tutto artigianale, all'uso di appunti o di registri cartacei per supplire in qualche modo alla lacuna». Ed ancora «...il mancato aggiornamento degli applicativi ministeriali necessari per poter scaricare le sentenze emesse a seguito di trattazione scritta ha creato difficoltà e dato origine anche ad atteggiamenti oppositivi da parte delle cancellerie, rendendo necessarie specifiche autorizzazioni da parte dei presidenti di sezione».

5.4.1 Alla luce dell'esame complessivo dei casi è stato possibile individuare nelle controversie aventi ad oggetto l'espropriazione per pubblico interesse, nelle diverse declinazioni (opposizioni alla stima del valore dei beni espropriati, risarcimento danni per occupazione illegittima, etc.), quelle che hanno visto con maggiore frequenza i provvedimenti di merito pronunciati dalla Corte d'appello di Napoli essere annullati dalla Corte di legittimità e quindi una nuova decisione da parte del medesimo Ufficio. Invero, tale iniziale dato può spiegarsi per due ordini di ragioni, entrambe non afferenti a profili di inefficienza strutturale dell'Ufficio. Da un lato, è noto che il procedimento di opposizione alla stima (che costituisce circa l'80% del sottoinsieme esaminato, mentre il residuo riguarda le richieste di risarcimento danni per occupazione illegittima e/o di restituzione di beni occupati) sia appannaggio della competenza funzionale della Corte d'appello, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 54 del d.P.R. 8/6/2001 n. 327 e 29 d.lg. 1/9/2011, n. 150; dall'altro lato, la materia ha patito nel corso degli ultimi 20 anni significative oscillazioni giurisprudenziali che hanno minato la stabilità (e quindi la convalidazione delle decisioni da parte della Suprema Corte) degli orientamenti. Pertanto, in tale gruppo di decisioni si sono registrati motivi di ricorso e di conseguente annullamento per la quasi totalità dei casi attinenti al merito della controversia, piuttosto che al rito⁵⁰. Tuttavia, il dato più interessante ai fini dello studio, volto ad individuare forme di velocizzazione della decisione in questo ambito, è la circostanza che poco meno della metà dei casi esaminati hanno visto disporsi una nuova consulenza tecnica d'ufficio in sede di rinvio: tale ulteriore adempimento istruttorio, sebbene in molti casi doveroso da parte del giudice del rinvio, essendo l'annullamento da parte della Suprema Corte dovuto per lo più a declaratorie di incostituzionalità dei criteri di stima del valore di beni precedentemente utilizzati, indubbiamente ha rappresentato un aggravio per la speditezza della decisione.

5.5 Altro dato stimolante nell'ottica della ricerca è emerso all'esito della classificazione e successiva ripartizione tra i motivi di ricorso in Cassazione e delle conseguenti ragioni di annullamento dei provvedimenti pronunciati dall'Ufficio di assegnazione. Sotto questo aspetto, si può dire infatti di aver riscontrato una significativa incidenza delle illegittimità procedurali rispetto al totale dei motivi di annullamento dei provvedimenti esaminati in sede di rinvio, pari ad una forbice che si attesta a poco meno del 30% delle fattispecie esaminate (precisamente il 27,4%). In particolare, se per quanto concerne la materia già richiamata della espropriazione per pubblica utilità, la percentuale di sentenze nulle per ragioni rituali si attesta a meno del 20%, le controversie aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità extracontrattuale, contrattuale e diritti reali hanno invece visto un'incidenza dei provvedimenti annullati per motivi di rito intorno al 35%; la materia fallimentare e più in

⁵⁰ Si è trattato, in buona parte, di decisioni assunte a sèguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del sistema di liquidazione ancorato al VAM (valori agricoli medi), sulla scorta della nota sentenza della Corte costituzionale, 10 giugno 2011, n. 181.

generale quella relativa alle procedure concorsuali ha invece visto, nel campione di osservazione, incidere gli annullamenti per ragioni procedurali in misura pari al 15% circa.

5.5.1 All'interno delle ipotesi di annullamento per motivi di rito spicca quella per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, che incide per almeno il 17% del totale dei provvedimenti esaminati e per poco più del 60% delle ipotesi riscontrate nel predetto sottoinsieme- motivi rituali. Sotto questo aspetto, va osservato che il consolidamento e, per certi versi, la rivitalizzazione delle mansioni attribuite all'UpP dovute alle ultime «Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134» (d.lg. 151/2022), proprio in merito alla verifica della ipotesi di più celere chiusura del processo d'impugnazione (art. 348 *bis* c.p.c.) potrebbe essere vista in controluce: da un lato, l'attività di selezione dei procedimenti i quali, alla luce di profili inammissibilità o comunque rituali, potrebbero essere instradati sulla corsia veloce del (nuovo) rito potrebbe essere effettuata dall'UpP in maniera più specifica e puntuale di quanto debba fare chi, come il giudicante, deve affrontare, in ossequio all'esame dell'ordine logico delle questioni⁵¹, aspetti rituali prima o comunque in vista dell'esame delle ragioni di merito della lite, dall'altro s'impone una seria selezione delle risorse utili alle quali demandare questo genere di attività, per evitare che frettolose vie d'uscita dal processo d'impugnazione finiscano per alimentare, a valle, il contenzioso sia di legittimità sia, di conseguenza, quello del giudice del successivo rinvio.

5.5.2 Tra i provvedimenti esaminati si segnalano quelli più significativi, rispetto alle prospettive della ricerca, i quali hanno esposto motivi di annullamento per ragioni processuali.

- a. Sentenza n. 2130/2016. L'annullamento era intervenuto per erronea valutazione circa la necessità di autorizzazione espressa al curatore fallimentare, nonché per presunta tardività della proposizione dell'azione revocatoria; la domanda era per tali presunti vizi stata rigettata dal Tribunale e dalla Corte di appello; la Cassazione aveva invece accolto il ricorso, affermando che l'azione avrebbe

⁵¹ Il riferimento normativo è tradizionalmente individuato nell'art. 279, co. 2, n. 2, c.p.c., ove vi è espressa menzione delle questioni cd. pregiudiziali di rito; *idem* dicasi per quanto previsto dall'art. 276, co. 2, c.p.c. (il quale, nel disciplinare l'ordine di esame delle questioni in sede decisoria, stabilisce che il giudice «decide gradatamente le questioni pregiudiziali ... e quindi il merito della causa») nonché, soprattutto, dal combinato degli artt. 187, co. 3, e 420, co. 4, c.p.c. (ove viene considerata come possibile oggetto di decisione separata, di giurisdizione e competenza, da un lato, e «altre pregiudiziali», dall'altro). Più ristretti i riferimenti alle cd. questioni preliminari di merito rinvenibili nel codice di rito, i quali si compendiano nella duplice previsione, di cui all'art. 187, co. 2, e 279, co. 1, n. 2, c.p.c., per cui il g. i. «può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio» e il collegio pronuncia sentenza «quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito». In merito al vasto tema non può che farsi un sintetico richiamo bibliografico a F. CARBONARA, *Questioni di merito e idoneità al giudicato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, p. 671; D. DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato*, Torino, 2008; B. GARBAGNATI, *Questioni preliminari di merito e questioni pregiudiziali*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, p. 257; D. TURRONI, *La sentenza civile sul processo*, Torino, 2006.

dovuto ritenersi implicitamente autorizzata dal g. d., né avrebbe potuto considerarsi tardiva la proposizione, laddove il pagamento da revocarsi era stato effettuato con mezzi anomali (*i.e.* cessione di ramo di azienda per compensare in parte il credito), configurandosi quale *datio in solutum*, che rende superflua anche l'indagine sulla *scientia decoctionis*.

- b. Sentenza n. 2035/2020. L'annullamento era qui intervenuto per erronea declaratoria di improcedibilità dell'appello. La lite, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità degli organi amministrativi e di gestione della società, aveva visto l'appello degli amministratori, condannati in primo grado, esser dichiarato inammissibile per omesso deposito dell'originale dell'appello e della prova della notificazione; sul ricorso dei soccombenti la S.C. rilevò invece che l'atto notificato era stato ammissibilmente prodotto dopo la rimessione sul ruolo disposta dalla Corte di merito, in applicazione del principio per il quale quando l'ordinanza collegiale rimette la causa all'istruttore le parti vengono riammesse a tutte le facoltà esercitabili in tale fase, compresa quella di deposito dell'appello notificato.
- c. Sentenza n. 2472/2021. La cassazione era qui intervenuta per erronea declaratoria di improcedibilità della domanda. Avendo l'I.A.C.P. espropriato un terreno, la proprietaria si era opposta alla stima del prezzo offerto quale indennità; la domanda era stata però dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Napoli, ritenendosi necessaria la previa determinazione dell'indennità in via amministrativa, mentre la Cassazione aveva accolto il ricorso della proprietaria affermando che tale attività non era prevista ai fini della procedibilità della domanda.
- d. Sentenze n. 2896/2021, 571/2022 e 454/2022. In tutte queste ultime vicende, aventi ad oggetto opposizione alla stima, aveva il giudice di merito erroneamente dichiarato inammissibile l'opposizione per superamento del termine – 60 giorni – dalla notificazione della relazione di stima. Nelle prime due, era stato dato rilievo, ai fini del decorso del termine ex art. 27 e 54 TU 327/2001, al deposito presso il Comune della relazione di stima, mentre la Cassazione aveva rilevato che avrebbe dovuto guardarsi unicamente alla notifica del decreto di esproprio o della relazione di stima; all'esito, previo esperimento di c.t.u., veniva liquidata l'indennità di esproprio.
- e. Sentenza n. 1433/2021. Si tratta di un'ipotesi di «doppio rinvio»: il primo per motivi di rito (erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello), il secondo di

merito (mancato rilievo del giudicato esterno). La lite aveva ad oggetto una richiesta di risarcimento danni per occupazione illegittima in favore del fallimento di una società commerciale, a causa di occupazione illegittima e definitiva trasformazione di una vasta area di terreno, oltre che di restituzione di altra porzione non trasformata. Sul ricorso del fallimento, che aveva impugnato la sentenza d'appello per avere quest'ultima rigettato la seconda domanda, la S.C. aveva annullato per non avere la sentenza d'appello tenuto conto del giudicato esterno derivante da altra pronuncia della medesima Corte di appello, emessa in relazione alla perimetrazione dell'area occupata.

- f. Sentenza n. 3552/2020. Si tratta di altra ipotesi di «doppio rinvio», entrambi per motivi rituali: erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, il primo, omessa pronuncia su capo di domanda, il secondo. La lite, avente ad oggetto espropriazione per pubblico interesse e determinazione dell'indennità di occupazione, era iniziata nel 1986 ed è stata definita 34 anni dopo, all'esito di un articolato *iter* tra tribunale – che aveva dichiarato nel 2004, dopo aver esperito anche istruttoria, la propria incompetenza in favore del giudice superiore – Corte d'appello – che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione - e Cassazione – la quale invece aveva rimesso dinanzi alla Corte d'appello; tuttavia, anche l'esito del procedimento di primo rinvio aveva sofferto altro parziale annullamento, per erroneo rigetto della domanda di indennizzo per l'occupazione.
- g. Sentenza n. 1385/2016. Si trattava di un'opposizione avverso un provvedimento sanzionatorio adottato dal MEF, per violazione del Regolamento Consob circa l'attività di intermediazione finanziaria su cd. derivati; anche in tale ipotesi si è assistito ad un doppio rinvio, solo il primo per motivi rituali, per erronea declinatoria di giurisdizione.
- h. Sentenza n. 3691 del 2021. Si tratta di altra ipotesi di «doppio rinvio», entrambi per motivi di rito, in materia di impugnativa del lodo arbitrale: il primo, avendo la Corte di appello dichiarato la nullità della clausola e del lodo per difetto di giurisdizione, dichiarando quella del g. a., mentre la Cassazione aveva accolto il ricorso, dichiarando quella del g. o. Riassunto il processo, la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione perché avrebbe dovuto rivolgersi al giudice di prima istanza, ma la Corte di legittimità aveva annullato nuovamente, avendo presieduto il collegio lo stesso magistrato che aveva pronunciato la sentenza impugnata per cassazione in occasione della prima pronuncia.

- i. Sentenza n. 4577/2022. Il giudizio, dal tema ricorrente, prendeva le mosse da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'ASL contro la richiesta di pagamento per prestazioni specialistiche effettuate in convenzione da una società, eccependo il superamento del cd. tetto di spesa. Revocata dal Tribunale l'ingiunzione, la Corte di appello aveva rigettato l'impugnazione della società creditrice, dichiarandola inammissibile per mancata impugnazione del punto motivazionale relativo all'onere della prova circa il superamento del limite di spesa; la Cassazione annullava invece la sentenza proprio nella parte in cui aveva erroneamente valutato come non correttamente impugnato il detto capo.
- j. Sentenza n. 1102/2022. In questo giudizio, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello principale e privo di efficacia quello incidentale tardivo, per non avere le parti integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; tuttavia, il termine concesso era stato ritenuto dalla S.C. eccessivamente stringato.
- k. Sentenza n. 3158/2020. L'annullamento con rinvio era stato in tal caso disposto perché sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano erroneamente ritenuto non esaminabile la prova testimoniale offerta dall'attrice, in causa avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro contro il Fondo di Garanzia, sulla scorta di una negligenza dell'istante nel processo penale volto all'accertamento della identità del danneggiante; secondo la Cassazione, invece, né la presentazione della querela né la attiva collaborazione nel processo penale sono requisiti di proponibilità dell'azione civile contro il Fondo.
- l. Sentenza n. 2993/2020. In materia di denuncia di danno temuto e risarcimento danni, la Corte di appello aveva erroneamente qualificato come eccezioni nuove quelle riguardanti profili di corresponsabilità dell'attore in danno del quale sussisteva il pericolo di crollo denunciato in sede cautelare, *ivi* accertato e poi confermato in sede di merito; la Cassazione, invece, riqualificando tale attività come mera difesa, aveva cassato la sentenza e rinviato alla Corte di merito.
- m. Sentenza n. 4587/2021. La causa aveva ad oggetto la particolare ipotesi di liquidazione a titolo di «danni puntivi» ex art. 12 della legge sulla stampa⁵². La Cassazione aveva qui rinviato perché la Corte di appello, pur avendo accolto il

⁵² L'art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, prevede che «Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato».

motivo di gravame che segnalava l'erronea estensione della condanna di tal fatta ad uno dei convenuti, non aveva riformulato il capo contenente la quantificazione dell'importo liquidato dal primo giudice, sulla erronea supposizione che la richiesta di modifica non riguardasse espressamente il detto capo, pur avendo l'appellante chiesto in subordine la riduzione del risarcimento.

- n. Sentenza n. 4242/2021. Anche questa causa, avente ad oggetto risoluzione del contratto di compravendita immobiliare, ha visto dispiegarsi un «doppio rinvio» dalla Cassazione, entrambi per ragioni di rito: il primo a causa di una erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, il secondo per presunta omessa integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
- o. A completare il panorama dei provvedimenti esaminati, nei quali sono emerse violazioni rituali poi accertate dalla Corte di legittimità, vanno ricordate la sentenza n. 4987/2018, in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima, per erronea declinatoria di giurisdizione (*idem*, quanto al vizio rilevato, nella sentenza n. 1419/2021, in materia di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e arricchimento senza causa); la sentenza n. 2196/2018, nella quale veniva in rilievo una omissione di pronuncia sulla domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice, chiamata dal danneggiante, nonché omissione sulla domanda di interessi di mora pretesi dagli attori; la sentenza n. 731/2022, in tema di opposizione a ingiunzione per compensi professionali non onorati, nel cui corpo viene dato conto di una cassazione per erronea declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello (*idem*, quanto al vizio di rito, nella sentenza n. 6211/2019, in materia di esecuzione specifica obbligo contrarre); la sentenza n. 1166/2022, in ipotesi di responsabilità del garante per contratto finanziamento.

5.6 Più difficile individuare, tra i provvedimenti esaminati, tracce comuni nella congerie di ipotesi di annullamento per motivi di merito, stante il diversificato panorama di osservazione. Tuttavia, come si è anticipato, nella materia della espropriazione per pubblico interesse, pur veicolata in giudizio attraverso diverse opzioni introduttive (opposizioni alla stima, risarcimento danni per occupazione illegittima, etc.), si è potuta apprezzare una certa omogeneità di vizi, la quale può condurre ad interessanti spunti prospettici. Vero è infatti che le ragioni di annullamento, anche perché afferenti principalmente al merito, non implicano, all'immediato esame dell'interprete, profili di inefficienza dell'Ufficio, giacché la particolare struttura del procedimento (attribuito alla competenza funzionale della Corte d'appello⁵³) fa

⁵³ Secondo il combinato disposto di cui agli artt. 54, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e 29 d.lg. 1 settembre 2011 n. 150.

sì che il giudizio di legittimità sia quello di «prima» impugnazione possibile, è altresì vero che gli ulteriori accertamenti che il giudice del rinvio è stato in tali casi onerato di disporre per addivenire alla decisione del caso concreto inducono a considerazioni di massima, utili anche in altre materie, pur se incidenti in percentuale minore rispetto a quest'ultima. In quasi la metà dei procedimenti esaminati aventi tale oggetto è stato infatti necessario disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio per addivenire ad una stima del valore dei beni che fosse immune da vizi logici, ciò che ha prodotto un fisiologico rallentamento della decisione di merito, considerati gli adempimenti prodromici all'attività di indagine del consulente, come la formulazione dei quesiti (da modulare in ragione della specifica ragione di annullamento del provvedimento), il giuramento del professionista incaricato, etc. Allora, in casi consimili, si può iniziare a prospettare che la «segnalazione» da parte del sistema informatico di governo del ruolo contenzioso, unitamente alle più recenti modifiche in tema di processo civile⁵⁴, se congruamente messe a fuoco dall'addetto UpP, potrebbero rappresentare fattori di accelerazione di questo segmento procedimentale, instradando immediatamente la causa verso gli adempimenti preliminari all'esperimento.

5.6.1 Anche per quel che concerne le ragioni di rinvio per motivi di merito è opportuno selezionare e quindi indicare le ipotesi più ricorrenti e significative ai fini del presente lavoro.

- a. Nei procedimenti definiti con le sentenze n. 2632/2016, 2765/2016, 3292/2016 e 3439/2021 la cassazione è risultata cagionata dalla dichiarazione di incostituzionalità del criterio di stima del fondo secondo il cd. VAM (valore agricolo medio), poi dichiarato incostituzionale. In particolare, nel primo caso nelle more del ricorso per cassazione avverso il primo rigetto interveniva la sentenza della Corte Costituzionale n. 338 del 2011, la quale dichiarava

⁵⁴ Anzitutto l'art. 193, co. 2, c.p.c., secondo il quale invece che fissare l'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il predetto giuramento, fissando, col medesimo provvedimento, i termini previsti dall'art. 195, co. 3, cioè quello col quale il giudice fissa per le parti il termine per la trasmissione al c.t.u. delle osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il c.t.u. deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Ai sensi dell'art. 35, c. 2 e 3, d.lg. n. 149/2022, modificato dalla l. n. 197/2022, la norma si applica dal 1° gennaio 2023 per i procedimenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, come dinanzi al Giudice di pace, al Tribunale per i minorenni, al Commissario per la liquidazione usi civici e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

l'incostituzionalità dell'art. 16 d.lg. 504 del 1992⁵⁵, con effetto retroattivo⁵⁶ rispetto ai rapporti pendenti non ancora definiti, passati in giudicato o consolidati; così la Corte di cassazione, prendendone atto, annullava il provvedimento di merito. Nel secondo caso (sentenza n. 2765/2016) era stata accolta in primo grado la domanda di risarcimento da occupazione illegittima in base al valore venale dell'area nonché la diminuzione di valore di una parte di terreno non occupata, ma la Corte d'appello aveva accolto parzialmente quello principale (asserendo che il Tribunale avrebbe liquidato l'indennità in assenza di domanda); anche in tal caso, nell'attesa della decisione della Cassazione, era intervenuta dichiarazione di incostituzionalità del sistema ancorato al VAM, sulla scorta di Corte Costituzionale n. 181/2011⁵⁷, così che la S. C., presone atto, aveva dichiarato che anche nel caso di specie la liquidazione dovesse avvenire sulla base del valore venale (art. 39 l. 2359/1865); riassunta la causa, fu conferito altro incarico al c.t.u. per dar luogo alla nuova liquidazione. Nel terzo caso

⁵⁵ La norma recitava: «1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti 2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante». Il primo comma venne dichiarato incostituzionale dalla sentenza citata nel testo l'intero articolo era stato abrogato, a decorrere dal 30 giugno 2003, dall'articolo 58, comma 1, n. 134), del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'articolo 5 del d.l. 23 novembre 2001, n. 411 dall'articolo 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, dall'articolo 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e dall'articolo 1, comma 1, lettera ss), del d.lg. 27 dicembre 2002, n. 302.

⁵⁶ Secondo Cass., 14 dicembre 2007, n. 26275. «Una volta venuto meno - a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale - il criterio di indennizzo di cui all'art. 5 *bis*, d.l. n. 333 del 1992, conv., con modifiche, nella l. n. 359 del 1992, torna nuovamente applicabile il criterio generale dell'indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dall'art. 39, l. 25 giugno 1865 n. 2359; tale criterio, inoltre, trova applicazione anche ai rapporti passati purché non definiti o esauriti; peraltro, resta ferma la discrezionalità del legislatore di stabilirne uno nuovo, conforme ai principi di cui alla citata sentenza».

⁵⁷ «È costituzionalmente illegittimo l'art. 5 *bis*, comma 4 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv., con mod., in l. 8 agosto 1992 n. 359, in combinato disposto con gli artt. 15, comma 1, secondo periodo, e 16, commi 5 e 6, l. 22 ottobre 1971 n. 865, come sostituiti dall'art. 14 l. 28 gennaio 1977 n. 10. La censurata normativa, prevedendo che l'indennità di espropriazione per le aree agricole e per le aree non suscettibili di classificazione edificatoria sia commisurata ad un valore - quello agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare, ... - che prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo ed ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, quali le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ...), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso, elude il ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablato, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il serio ristoro richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale; essa contrasta, quindi, con l'art. 117, comma 1, Cos., in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della convenzione europea dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e con l'art. 42, comma 3, Cos., fermo restando che il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato e che non sempre è garantita dalla Cedu una riparazione integrale...».

(n. 3292/2016), gli attori avevano ottenuto in primo grado la liquidazione dell'indennità di esproprio sulla base del valore venale delle aree occupate, ma la Corte d'appello aveva invece applicato l'art. 5 *bis* l. 392 del 1992⁵⁸, norma poi dichiarata illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007; la causa venne quindi riassunta e decisa nel merito, dopo aver espletato una nuova c.t.u. La vicenda testè descritta è sovrapponibile, quanto ai profili qui di interesse, all'ultimo caso, deciso con la sentenza n. 3439/2021, transitata per un «doppio rinvio».

- b. In parte sovrapponibile alle vicende esaminate sub a) è quella decisa con la sentenza n. 2514/2016, nella quale la Corte di appello di Napoli, adita in sede di opposizione alla stima, aveva rigettato la domanda, ritenendo coperte dal giudicato talune questioni già decise in altro giudizio tra le stesse parti, valutando in ogni caso congrua la stima condotta secondo il VAM; sul ricorso degli espropriati, la S. C. annullò la sentenza, stabilendo che la stima avrebbe dovuto parametrarsi al valore venale; riassunto il processo, si era resa necessaria anche in tal caso una nuova c.t.u. *Idem* per quanto deciso dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 2194/2017.
- c. Questioni afferenti alla stima dei beni espropriati si sono riscontrate anche nelle sentenze n. 2177/2017, 409/2020, 3857/2019 e 5321/2019 (quest'ultima pronunciata all'esito di un «triplo» rinvio). Nel primo caso, la Corte d'appello aveva erroneamente calcolato indennità da occupazione legittima sulla scorta del criterio della cd. indennità virtuale di esproprio – ai sensi dell'art. 80 Legge 219/1981⁵⁹, per cui in sede di rinvio pure si rese necessaria una nuova c.t.u. Nella sentenza n. 409/2020, la pronuncia della Corte di appello era stata cassata per erronea quantificazione dell'indennità sulla base di un valore equitativo e non venale. Il provvedimento n. 3857/2019 riguardava invece un'opposizione alla determinazione dell'indennità di esproprio liquidata e depositata dal Comune espropriante; dopo aver esperito una prima c.t.u., la Cassazione annullava il provvedimento di merito che ne aveva tenuto conto, indicando un differente criterio di stima; riassunto il processo, la Corte conferiva nuovo incarico al c.t.u. e

⁵⁸ Tale norma (aggiunta dall'articolo 1 della Legge 8 agosto 1992, n. 359, in sede di conversione) prevedeva, al comma 1, che «Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento».

⁵⁹ Il cui comma 6 recita «Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate dal 70%. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima. L'espropriato può proporre opposizione alla stima che sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892».

liquidava l'indennità. La sentenza n. 5321/2019 è stata frutto di un «triplo» rinvio: per quel che è dato conoscere dalla lettura dell'ultimo provvedimento, la Corte di appello, adita in sede di "prima" riassunzione (ignote le ragioni del primo rinvio), si era pronunciata su domanda dei proprietari di un fondo circa il risarcimento da occupazione usurpativa, liquidando però il danno in via equitativa, non disponendo di altri indici di quantificazione; la S.C. pronunciava quindi un nuovo annullamento, osservando che nella sentenza cassata non si rinveniva il percorso logico argomentativo che aveva condotto la Corte d'appello a concretizzare il criterio equitativo prescelto, pur legittimo *in thesi*.

- d. Nelle sentenze n. 2729/2016, 2883/2020, 4172/2019, 1164/2021, 182/2021 e 1127/2018 vengono in rilievo motivi di merito diversi, difficilmente raggruppabili in categorie omogenee. Al netto infatti di quelle n. 2883/2020 e 4172/2019, nelle quali la Cassazione aveva censurato la erronea valutazione ed estensione di accordi conclusi tra le parti, a tacitazione totale o parziale delle liti pendenti (nel primo caso, nel quale è stata necessaria in sede di rinvio una nuova c.t.u., si trattava di una rinuncia contenuta in una transazione; nel secondo, di una errata interpretazione di clausola di bonario componimento), nelle altre, la eterogeneità delle questioni oggetto di impugnazione di legittimità, che va dalla falsa applicazione del d.P.R. 327 del 2001 che avrebbe invece dovuto comportare la inapplicabilità dell'aumento del 10% (sentenza n. 2729/2016), alla erronea interpretazione delle clausole di legge circa la proroga dei termini per il completamento dell'*iter* espropriativo (sentenza n. 1164/2021), alla erronea individuazione del termine finale dell'occupazione legittima (sentenza n. 182/2021), alla mancata valutazione del giudicato esterno circa la titolarità ed estensione dell'area occupata (sentenza n. 1127/2018), non ha permesso un'omogenea catalogazione.

5.7 Nonostante, come detto, sia stato più che arduo individuare «fattispecie comuni» in quelle vicende che hanno conosciuto annullamenti per ragioni di merito, la prospettata gestione del contenzioso in entrata in sede di rinvio dalla Cassazione potrebbe farsi apprezzare in termini di velocizzazione del processo anche nella materia del contenzioso da illecito, in particolare extracontrattuale. In tale contesto, infatti, non infrequenti sono state riscontrate le ipotesi di riattivazione in fase di rinvio dell'istruttoria alla luce dell'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la corretta liquidazione del danno, laddove l'entità quantificata dal giudice del merito non avesse rispettato i canoni «legali», oppure, nel decidere secondo equità, non fossero stati adeguatamente esposti i criteri logici seguiti.

5.7.1. Nella specie.

- a. Nella vicenda decisa con sentenza n. 265/2022, avente ad oggetto risarcimento danni ex art. 2051 c.c., i proprietari di un fondo avevano chiesto la condanna di un Comune al risarcimento danni e alla riduzione in pristino; accolta la domanda in primo grado, la Corte d'appello aveva invece affermato ch'era rimasta indimostrata da parte degli attori la titolarità passiva in capo

all'ente locale; la S. C. aveva annullato il predetto provvedimento, non avendo la Corte d'appello reso intellegibile il percorso logico che l'aveva portata ad escludere la titolarità passiva in capo al Comune, essendosi limitata a richiamare la regola generale in tema di onere della prova nei casi di responsabilità ex art. 2051 c.c.

- b. La lite decisa con sentenza n. 2632/2020 poneva alla cognizione del giudice una richiesta di risarcimento di danno ambientale. La Corte di merito, nella specie, accertato che la convenuta società aveva irrimediabilmente «antropizzato» una vastissima area, in precedenza naturalisticamente apprezzabile, non aveva considerato applicabile la disciplina sopravvenuta (d.lg. 152 del 2006, art. 311, commi 2 e 3) in tema di liquidazione del danno “punitivo” o riparatorio che la legge aveva previsto successivamente alla introduzione della lite in primo grado.
- c. Nella sentenza n. 3828/2021 veniva invece in rilievo un'ipotesi di responsabilità del datore per infortunio *in itinere*. Rigettata la domanda degli eredi di un dipendente di un ente comunale in primo e secondo grado, la Cassazione aveva annullato la sentenza d'appello per non avere l'ente avvisato gli eredi circa la sussistenza del contratto di assicurazione che copriva il rischio da infortunio e morte dei lavoratori subordinati pubblici, di modo che costoro potessero giovare del contratto a favore del terzo stipulato tra il Comune e la compagnia di assicurazioni.
- d. La pronuncia n. 725/2019 riguardava una lite avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità medico professionale. La pronuncia della Corte di appello di Napoli era stata in tal caso cassata per aver erroneamente escluso la titolarità passiva della Regione Campania, originariamente citata dall'attore, nonché erroneamente valutato il danno biologico, anche in ordine alla perdita della capacità lavorativa.
- e. Il giudizio di cui alla sentenza 1438/2020, avente ad oggetto un'ipotesi di responsabilità dell'istituto per danni subito dall'alunno nel contesto della prestazione scolastica, aveva infine visto restringersi il motivo di ricorso per cassazione alla erronea liquidazione delle competenze legali, la quale era avvenuta sulla scorta della decisione del primo giudice, poi riformata in appello.
- f. I casi decisi con le sentenze n. 3870/2017 e 4154/2021, avevano entrambi ad oggetto responsabilità medica da emotrasfusione. Nel primo, la Corte d'appello aveva escluso la responsabilità della clinica sulla scorta del solo rilievo che all'epoca in cui era stato contratto il virus non era noto quello della epatite C, ma quello di tipo B; dopo la riassunzione, la domanda di risarcimento venne comunque rigettata avendo la clinica provato di aver adottato tutte le precauzioni e le cautele necessarie al fine di evitare il contagio. Nel secondo, rigettata la domanda dell'attrice sia in primo che in secondo grado, rispettivamente in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il Tribunale, e per mancanza di prova del nesso causale, la Corte

di appello, l'istante aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo che il nesso causale tra patologia lamentata e condotta del Ministero fosse stato accertato in maniera incontrovertibile dalla Commissione ministeriale; la Cassazione accolse tale motivo di ricorso, dichiarando che l'accertamento tecnico compiuto dalla Commissione ex art. 4 Legge n. 210 del 1992 si imponga al giudice civile, senza possibilità di sindacato ulteriore.

5.8 Nel quadro di riferimento sopra delineato, l'efficienza delle risorse offerte dall'UpP dovrebbe transitare anche per il contestuale adattamento e la sinergica applicazione di due norme contenute nelle disposizioni di attuazione del codice di rito.

5.8.1 Anzitutto, ai sensi del novellato art. 46, comma 5, disp. att. c.p.c.⁶⁰ «Il Ministro della giustizia, ..., definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti...». Sulla scorta di tale disposizione è stato di recente emanato il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, contenente «Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile»; ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del detto d.m. «Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall'articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 34⁶¹ del predetto decreto. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le informazioni strutturate nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2.º». Dunque, il sistema dovrebbe essere in grado di selezionare l'indicazione fornita dagli avvocati, in ossequio all'art. 2 del già citato d.m. 7 agosto 2023, n. 110, in merito agli «estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica», affinché in ragione dell'autorità giudiziaria di provenienza possa il procedimento veicolarsi, con «l'inserimento» di tale «informazione» nei

⁶⁰ Aggiunto dall'art. 4, comma 3, lett. b), numero 3), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149.

⁶¹ *All'art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24»), sono per l'appunto disciplinate le specifiche tecniche «stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici».*

«registri del processo», in apposita sezione del registro medesimo, dedicata per l'appunto ai procedimenti iscritti perché presso l'autorità adita si tratti la fase del rinvio.

5.8.2 Quanto sopra dovrebbe poter consentire al primo presidente della Corte d'appello anche di stabilire, ai sensi dell'art. 128 disp. att. c.p.c., in quali giorni della settimana possano tenersi le prime udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti dei giudizi iscritti nel ruolo generale (e opportunamente, per quanto riferito *supra*, canalizzati dal sistema) come procedimenti provenienti dalla Cassazione con rinvio.

5.9 Altra materia nella quale si è riscontrata una certa serialità è quella relativa ai crediti vantati da enti privati per prestazioni sanitarie effettuate in convenzione con le ASL locali. Al netto di un solo provvedimento annullato per vizi rituali, di cui si è già dato conto nella apposita sezione del presente capitolo⁶², i motivi di annullamento possono dividersi in due gruppi: nel primo, sono comprese quelli le cui censure riguardano l'erronea applicazione del divieto di frazionamento del credito, nel secondo quelle riguardanti l'erroneo governo della regola dell'onere probatorio.

5.9.1 Nella specie.

- a. Nella sentenza n. 4771/2022 (opposizione a decreto ingiuntivo), l'ASL aveva dedotto tra gli altri motivi il superamento del divieto di frazionamento del credito unitario; dopo un primo rigetto, la Corte d'appello (nel 2015) dichiarava improponibile la domanda in ragione dei principi enunciati dalla Cassazione nel 2007⁶³ in tema di frazionamento del credito; sul ricorso della creditrice, la S.C. annullava la sentenza, affermando che era in contrasto coi principi enunciati dalla stessa Cassazione con le sentenze successive del 2014⁶⁴ e 2017⁶⁵, in evoluzione

⁶² Ci si riferisce alla vicenda conclusasi con la sentenza n. 4577/2022, nella quale la Cassazione aveva censurato la erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, per presunta mancata impugnazione del profilo motivazionale.

⁶³ Nella nota sentenza n. 23726 del 2007 si legge che: «Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale».

⁶⁴ Cass. civ., 30 aprile 2014, n. 9488: «Il frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, ..., impone che le cause vengano riunite anche in sede di legittimità, configurandosi l'inutile moltiplicazione delle azioni come un abuso del processo - ... - che, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, essendo illegittimo non lo strumento adottato ma la modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano. (Nella specie, la S.C. ha provveduto alla riunione dei ricorsi proposti dai comproprietari di alcuni immobili espropriati, che, rappresentati dallo stesso difensore, avevano proposto distinte domande di analogo contenuto e volte ad ottenere la determinazione delle rispettive indennità espropriative)».

⁶⁵ Sez. Un., 16 febbraio 2017, n. 4090: «L'infrazionabilità del singolo diritto di credito si afferma nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell'oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l'estensione considerata dall'ordinamento. La violazione del divieto di infrazionabilità è

giurisprudenziale circa le conseguenze della violazione principio del cd. frazionamento del credito, ed aveva quindi affidato al giudice del rinvio sia il compito di verificare se sussistesse frazionamento sia, in caso positivo, di modularne diversamente le conseguenze. La vicenda descritta è esattamente sovrapponibile ad altra esaminata, decisa con sentenza n. 885 del 2022.

- b. Nella sentenza n. 2629/2022 (anche in tal caso in esito ad un'opposizione a decreto ingiuntivo), l'ASL si era invece opposta al d. i. deducendo il superamento del cd. «tetto di spesa» stabilito con delibere regionali, ma la creditrice aveva sin dal primo grado eccepito che le delibere in questione erano state annullate dal TAR e mai sostituite da altre che avessero stabilito; il Tribunale accoglieva l'opposizione e così la Corte di appello, affermando il principio per il quale avrebbe dovuto il creditore provare nel concreto il mancato superamento del limite di spesa; la S. C., invece, in accoglimento del principio contrario, già enunciato in altri arresti di legittimità, decise invece nel senso che avrebbe dovuto essere l'ASL a provare il superamento del limite, in quanto fatto impeditivo della pretesa creditoria. La vicenda descritta è risultata poi sovrapponibile a quella decisa con la sentenza n. 2115/2021.

5.10 Al netto delle ipotesi nelle quali si è riscontrata una violazione procedimentale e di cui si è quindi già dato conto *supra*, non è stata ravvisata alcune "serialità" o comunque omogeneità nei motivi di annullamento di merito per quanto concerne le liti aventi oggetto diritti reali, proprietà e condominio.

5.10.1 Nella specie.

- a. La sentenza d'appello di cui alla lite chiusa col provvedimento n. 5931/2018 era stata cassata per erronea interpretazione di una clausola di un regolamento di condominio di tipo non contrattuale come invece limitativa della destinazione d'uso di un immobile; nella sentenza n. 819/2019 si dava invece conto della cassazione per erronea valutazione della incidenza della legge successiva – l. n. 386/1978 - sulla efficacia di una disposizione testamentaria attributiva di un diritto – originariamente solo obbligatorio - sulla quota disponibile ad uno degli eredi; nella sentenza n. 5290/2018 il giudice del merito non aveva valutato la capacità di *prospectio*

sanzionata con la improponibilità che colpisce le domande proposte successivamente alla prima. Tuttavia, il concetto di "unico rapporto obbligatorio" è stato espressamente affermato soltanto in relazione ad un singolo credito e non anche in relazione ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata. Pertanto, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore non è tenuto ad avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del suddetto rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo: pertanto, il frazionamento di esse in giudizi diversi non costituisce abuso sanzionabile con l'improponibilità della domanda. Va chiarito, però, quanto segue: se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili - nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo - possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento».

e *inspectio* di una scala sulla proprietà aliena; la sentenza n. 1266/2019 ha dato conto di un'erronea valutazione delle distanze legali ex art. 873 c.c. invece che secondo la Legge n. 765 del 1967, vietando lo strumento urbanistico di zona qualsiasi attività edificatoria, essendosi disposta in tal caso in sede di rinvio una nuova c.t.u.; infine, nel provvedimento n. 2222/2020, la S. C. aveva cassato per erronea assegnazione ex art. 720 c.c. del bene al quotista maggiore.

6. Le modifiche introdotte dalla «Riforma Cartabia» al processo d'appello. Eventuale incidenza sul giudizio di rinvio dalla Cassazione e prospettive per la interazione tra l'Ufficio per il Processo e il Consigliere Istruttore.

6.1 Tra le modifiche che il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. Riforma Cartabia) ha apportato al Libro II, Titolo III, Capo II, del codice di procedura civile⁶⁶ rileva, per quel che riguarda il presente lavoro, la reintroduzione della figura del consigliere istruttore. Si tratta di (un parziale ritorno al passato, che vede la reintroduzione della figura di) un giudice designato dal presidente del collegio e deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione, sia di trattazione che istruttoria (artt. 350 e 356 c.p.c.). Ai sensi del nuovo art. 349 *bis* c.p.c.⁶⁷, dunque, il presidente è chiamato ad effettuare una valutazione preliminare in ordine all'inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello, potendo in questo caso fissare direttamente l'udienza davanti al collegio per la discussione orale, evitando di designare l'istruttore e nominando direttamente il relatore. Le funzioni dell'istruttore consistono, anzitutto, nelle verifiche preliminari sull'integrità del contraddittorio, nella dichiarazione di contumacia, nel provvedimento di riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, nel

⁶⁶ Tra i primi contributi in materia si segnalano G. P. CALIFANO, *Il nuovo giudizio di appello (dopo la riforma di cui al decreto legislativo 149/2022)*, in *DPCeC*, n. 1/2023, p. 53 e ss.; A. ANIELLO, *sub artt. 342-343 c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, a cura di TISCINI, Pisa, 2023, p. 470 e ss.; M. STELLA, *La blanda riforma del giudizio di appello tra restatement e ritorni al passato*, in *DPCeC*, n. 3/2022, p. 222 e ss.; L. PASSANANTE, *La Riforma delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2022, p. 993 e ss.; G. FEDERICO, *Il Giudizio di appello*, in *Questione Giustizia*, n. 3/2021, p. 89-95; G. FINOCCHIARO, *Termine per impugnare decorre da quando la notifica è perfetta. Le impugnazioni in generale*, in *Guida al diritto – Il Sole 24 Ore*, n. 6, del 18 febbraio 2023, p. 21-23.; *Id.*, *L'appello chiaro e specifico è valido, la sintesi evita sanzioni pecuniarie. Gli atti introduttivi dell'appello*, in *Guida al diritto – Il Sole 24 Ore*, n. 6, del 18 febbraio 2023, p. 30 e ss.; *Id.*, *Per il 'filtro' contro le cause inutili si passa alla manifesta infondatezza. I criteri di selezione in appello*, in *Guida al diritto – Il Sole 24 Ore*, n. 6, del 18 febbraio 2023, p. 39-41; *Id.*, *Corsie preferenziali discrezionali per approdare alla discussione orale. I poteri del consigliere istruttore*, in *Guida al diritto – Il Sole 24 Ore*, n. 6, 18 febbraio 2023, p. 42 e ss.; F. PETROLATI, *La riforma del processo civile in appello. Le disposizioni innovate dal D. Lgs. n. 149/2022*, www.giustiziainsieme.it, 18 gennaio 2023, p. 1 ss.; L. BIARELLA, *Impugnazioni: il consigliere istruttore posto al timone del nuovo appello*, in *Guida al diritto – Il Sole 24 Ore*, n. 6, del 18 febbraio 2023, p. 14 e ss.; G. FEDERICO, *Il giudizio di appello*, in *Questione Giustizia*, n. 3/2021, p. 89 e ss.

⁶⁷ Dopo l'articolo 349 c.p.c., abrogato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 857, è inserito il seguente: «Art. 349-*bis* c.p.c. (Nomina dell'istruttore). — Quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa. Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza».

tentativo di conciliazione e nell'eventuale ammissione e assunzione delle prove. All'istruttore è pure attribuito il potere di disporre la discussione orale della causa davanti al collegio per la decisione in forma semplificata non solo nei casi previsti dal «filtro» di cui all'art. 348 *bis* c.p.c., ma anche in tutti quelli in cui lo ritenga opportuno, alla luce della ridotta complessità della controversia, ovvero quando sia urgente la definizione. In linea generale, dunque, il giudizio di appello si svolgerà avanti al solo consigliere istruttore, mentre la collegialità riemergerà in fase decisoria; ciò al netto di due possibili varianti. Anzitutto può accadere che il giudizio si svolga per intero, sin dall'inizio, avanti al collegio: laddove il presidente della sezione della Corte di appello cui, per partizione interna, è stata assegnata la causa, anziché nominare l'istruttore, rimetta direttamente le parti davanti al collegio per la discussione orale e successiva decisione (art. 349 *bis* c.p.c.); in tal caso viene affidata dal legislatore al presidente di sezione una prognosi del fatto che, noti gli atti introduttivi dell'appello, reputerà possibile la decisione subitanea del gravame⁶⁸. Una seconda variante prevede che la decisione conclusiva del grado sia assunta anzitutto dal consigliere istruttore: si tratta, in particolare, della decisione di improcedibilità dell'appello, la quale andrà anzitutto presa con ordinanza, reclamabile al collegio⁶⁹.

6.2 La novella rivitalizzazione di una figura “monocratica” nella gestione e direzione del processo d'appello potrebbe rappresentare un utile strumento per il più efficiente funzionamento dell'UpP in grado d'appello, in ragione dei compiti attribuiti all'istruttore: si tratta infatti di adempimenti, doverosi e rilevanti nelle fasi preliminari di studio della controversia, le quali senz'altro si presentano come demandabili agli addetti in quanto annoverabili tra le mansioni tipicamente ad esso attribuite. È lecito, dunque, ipotizzare che attraverso la cd. scheda di ingresso del processo siano immediatamente effettuabili quelle attività, prodromiche allo *ius dicere*, come le verifiche preliminari circa l'integrità del contraddittorio e quindi la eventuale predisposizione di ordinanze di integrazione del contraddittorio, la eventuale dichiarazione di contumacia di parti ritualmente citate e non costituitesi, o ancora nella segnalazione della pendenza di altri procedimenti proposti contro la stessa sentenza e quindi nella predisposizione della bozza di provvedimento di riunione dei processi; oltre a questi aspetti tipicamente rituali, all'addetto UpP potrà essere assegnato il compito di segnalare all'istruttore (o al collegio, per i processi di impugnazione principiati prima della entrata in vigore della riforma di cui al d.lg. 149/2022) l'eventualità che siano valutate le istanze di ammissione di mezzi istruttori⁷⁰. In ogni caso, se anche non si convenisse

⁶⁸ Prognosi che potrebbe rivelarsi erronea, laddove il collegio di appello, avanti a cui le parti sono rimesse per la discussione, reputi necessario il compimento di ulteriori attività (ad es. assunzione di prove), e rimetta la causa sul ruolo anziché procedere alla sua decisione.

⁶⁹ Art. 348, nuovo comma 3, c.p.c.

⁷⁰ Sull'incidenza delle ultime modifiche apportate al mansionario dell'addetto UpP anche rispetto al procedimento di appello, v. E. BORSELLI- L. DANI, *L'organizzazione del lavoro del giudice alla luce della riforma del processo civile. Pesatura dei fascicoli e*

con tale linea di pensiero, pare evidente che la organizzazione del lavoro dell'addetto UpP sia modulabile diversamente a seconda che la risorsa debba interagire con un organo monocratico (quanto meno relativamente all'istruzione, intesa in senso lato) del procedimento o collegiale, nel primo dei due casi potendosi ipotizzare prospettive di un più snello approccio alle dinamiche procedurali.

6.3 Ci si deve a questo punto chiedere se le modifiche da ultimo intervenute al codice di procedura civile, per quel che riguardano direttamente il processo d'appello, siano applicabili anche a quello di rinvio dalla Cassazione, oggetto specifico del presente lavoro; in modo particolare, se le nuove norme relative alla funzione attribuita al consigliere istruttore governino quei giudizi di rinvio che seguono l'annullamento in cassazione ed il cui atto di riassunzione sia stato notificato o comunque proposto successivamente al 28 febbraio 2023. La risposta, si anticipa, è negativa, per i motivi che seguiranno.

6.3.1 Per rispondere alla domanda va esaminata la disciplina transitoria della novella codicistica. L'art. 35 d.lg. 149/2022 si occupa di disciplinare, con un articolato disposto, i momenti di entrata in vigore delle diverse norme che hanno interessato il processo civile: tra esse, quella che riguarda il processo d'appello è il comma 4, secondo il quale «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023». Invero, pur essendo il giudizio di rinvio dalla Cassazione una fase nuova ed eventuale di quella iniziata nel grado che ha dato origine al provvedimento poi dalla Suprema Corte annullato, la sua natura non è lontana dall'essere un completamento di quello iniziato nel detto pregresso grado e, dunque, non può parlarsi di esso in termini di «impugnazione». Da tale conclusione deriva la inapplicabilità delle nuove norme, in specie di quelle relative ai compiti del giudice istruttore, ai giudizi che, nella fase del rinvio dalla cassazione, siano stati riassunti con atto di citazione notificato (o ricorso depositato) dopo il 28 febbraio 2023.

6.4 Ciò, tuttavia, non priva di efficacia le prospettive di maggior efficienza del ruolo dell'Ufficio per il Processo, sia pur attraverso una proiezione del nuovo *management* in un'ottica di lungo periodo. Infatti, il ravvivamento della figura del consigliere istruttore, unitamente alla più stretta collaborazione con la risorsa derivante dalla figura del funzionario addetto UpP, potrà costituire una fruttuosa sinergia per quei procedimenti che saranno trattati in sede di rinvio

gestione della complessità delle controversie, in www.judicium.it, 26 giugno 2023, in cui gli Autori si soffermano in particolare sul tema della valutazione qualitativa dei fascicoli (cd. *pesatura*), che tenga conto «del peso derivante dalla complessità della singola controversia», la quale sia idonea a «consentire ai magistrati di organizzare il proprio lavoro in maniera più efficiente»; ciò potrebbe avvenire attraverso due metodi: il sistema cd. *Delphi*, fondato sulla stima dei tempi di definizione dei procedimenti effettuata da un gruppo di professionisti sulla base della loro esperienza, e quello c.d. *time study*, il quale fonda la valutazione del peso dei procedimenti sull'osservazione empirica dei tempi medi effettivamente impiegati in passato dai giudici per definire controversie simili, rientranti nelle varie categorie.

dalla cassazione di provvedimenti pubblicati a valle di procedimenti che in appello abbiano avuto inizio dopo il momento di entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, ovvero a partire dal 28 febbraio 2023⁷¹.

6.5 In questo quadro, va ricordato che sulle competenze dell'addetto UpP nei procedimenti civili ha influito da ultimo il d.lg. n. 151/2022. Il provvedimento dà attuazione alla legge delega sulla riforma del processo civile (con ciò confermando una intenzione sinergica del legislatore, tra modifiche riguardanti il rito e riorganizzazione degli uffici) intervenendo su due aspetti dell'Ufficio: per un verso, modificandone l'organizzazione e la composizione, per altro verso intervenendo sui relativi compiti, con ricadute sulle dinamiche processuali. In particolare, nei tribunali e nelle corti d'appello ne attribuisce il coordinamento ad uno o più magistrati dell'ufficio; infine interviene sulla composizione delle nuove strutture organizzative, prevedendo che all'ufficio per il processo presso i tribunali e le corti d'appello siano assegnate le figure già previste dalla legge (inclusi, quindi, coloro che già rivestono la figura di "addetti"). Sotto il secondo profilo, il d.lg. 151/2022 declina i compiti degli addetti UpP, puntualizzando e arricchendo il mansionario di cui all'allegato II del d.l. n. 80/2021: per espressa previsione dell'art. 5 del citato decreto all'UpP istituito presso le corti d'appello e i tribunali (e per l'effetto agli addetti inseriti negli uffici di merito) è demandato, tra gli altri, il «supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'art. 171 *bis* del codice di procedura civile, nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'art. 348 *bis* del codice di procedura civile». La strada intrapresa sembra essere quella giusta, nella misura in cui, diversamente da un trascorso di politica giudiziaria nel quale l'attenzione del legislatore si era focalizzata esclusivamente sulle modifiche del rito, con risultati in termini di diminuzione del tempo del processo tutt'altro che apprezzabili, questa volta le modifiche alle norme processuali si innestano nel contesto di un intervento di sistema, rispondendo all'esigenza di quanti da sempre sostengono che il problema della giustizia non sia solo tecnico-normativo, ma ordinamentale e organizzativo⁷².

6.5.1 La normativa da ultimo richiamata rimodula le competenze dell'addetto adeguandole alle modifiche che il d.lg. 149/2022 ha apportato alla fase introduttiva del giudizio di primo

⁷¹ Ciò, ovviamente, presuppone che le risorse attualmente «addette» vengano sia pur in parte stabilizzate, quanto alla posizione lavorativa all'interno del sistema giustizia, o che quelle attualmente in servizio e «a scadenza» all'esito del rapporto (della durata originaria di due anni e sette mesi) possano beneficiare di una proroga utile a raggiungere i risultati imposti dalle regole comunitarie o che quantomeno, secondo una soluzione meno efficiente, sia dato effettivo corso alla prospettiva della assunzione di nuovi funzionari. In un recente intervento al Senato della Repubblica, l'attuale Ministro della Giustizia Nordio, nel dare conto del progresso del nuovo concorso per addetti UpP, la pubblicazione del quale bando è prevista entro la fine del 2023, ha ribadito la volontà da parte dell'attuale Governo di stabilizzare le assunzioni per l'Ufficio del processo, all'esito della ineludibile concertazione del relativo piano con l'Unione Europea.

⁷² P. BIAVATI, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2022, p. 46.

grado⁷³ e al giudizio di appello. Per quanto concerne quest'ultimo⁷⁴, in particolare, il richiamo all'art. 348 *bis* c.p.c. sposta l'attenzione su un modello organizzativo diverso, quello che si conforma tra il giudice (o il collegio) e l'addetto che hanno luogo davanti al Tribunale o alla corte d'appello. Alla luce del detto richiamo all'art. 348 *bis* c.p.c. (di cui all'art. 5, d.lg. n. 151/2022), l'attività coinvolge l'UpP in particolare nel controllo sugli atti di causa (funzionale a far emergere cause di inammissibilità dell'impugnazione e la manifesta infondatezza del gravame); in questa articolata attività, il funzionario UpP, oltre ad evidenziare al giudice istruttore le ragioni per le quali le impugnazioni dovrebbero essere definite immediatamente, fornendo al giudice dell'impugnazione elementi per l'individuazione della formula decisoria più adatta alla chiusura del processo, dovrebbe poter anche effettuare quell'opera di sottoposizione all'autorità di secondo grado delle ipotesi nelle quali il processo che *ivi* si svolge necessita di essere instradato⁷⁵ verso una fase, di ulteriore accertamento o finanche istruttoria che, ove immediatamente segnalata garantirebbe non la immediata chiusura - per ragioni rito - ma la sua immediata veicolazione verso la definizione nel merito.

Massimo Teresi

Assegnista dell'Università degli studi di Napoli Federico II nell'ambito del progetto “Modelli Organizzativi e Innovazione Digitale: il Nuovo Ufficio per il Processo per l'Efficienza del Sistema - Giustizia (MOD-UPP)”

⁷³ In questa prospettiva, la collaborazione del funzionario sarà per esempio diretta all'individuazione delle domande fondate su prova documentale, di pronta soluzione e che non richiedono un'istruzione complessa, così da permettere al giudice di valutare l'opportunità di disporre il mutamento del rito.

⁷⁴ M.L. GUARNIERI, *La morfologia dell'Ufficio per il processo e il ruolo dell'addetto Upp nelle dinamiche del giudizio di cognizione riformato*, in www.judicium.it, giugno 2023.

⁷⁵ Per quanto detto, alla luce dell'indagine svolta presso la Corte di appello di Napoli (la quale, peraltro, per dimensioni e numero di cause pendenti rappresenta senz'altro un modello di riferimento per realtà territoriali aventi analoghe cospicue dimensioni), per ciascuna causa che vi transita dopo l'annullamento in Cassazione, potrebbe ipotizzarsi anzitutto una organizzazione dell'UpP secondo specifiche attribuzioni (più che secondo la materia oggetto di giudizio) in ragione della particolare fase del procedimento, in relazione alle esigenze del singolo Ufficio: per consentire ciò, l'UPP nel predisporre la “scheda riepilogativa” del giudizio dovrebbe prestare particolare riguardo alle eventuali prove da assumere, attraverso modelli *standard* di provvedimenti.